

ACCORDO

FRA

Da una parte

l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus, Presidenza Nazionale, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Borgognona n. 38, C.F. 01365520582, in persona del proprio Vice Presidente Nazionale, Avv. Stefano Tortini, d'ora in avanti indicata per brevità come U.I.C.I. o Unione e

l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione - Onlus con sede e domicilio fiscale in Roma, via Borgognona n. 42, C.F. 97096140583, in persona del proprio Presidente Nazionale, Dr. Mario Barbuto, d'ora in avanti indicato per brevità come I.Ri.Fo.R. o Istituto,

e

dall'altra parte

la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi - Onlus, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Alberto Pollio, 10, C.F. 80254570585, in persona del proprio Presidente, Cav. di Gran Croce Rodolfo Masto, d'ora in avanti indicata per brevità come Federazione, e

la Biblioteca Italiana per i Ciechi «Regina Margherita» - Onlus, con sede e domicilio fiscale in Monza, via G. Ferrari 5/A, C.F. 85005190153, in persona del proprio Presidente, Prof. Pietro Piscitelli, d'ora in avanti indicata per brevità come Biblioteca o BIC,

tutte, d'ora innanzi, definite individualmente anche come "Parte" ovvero congiuntamente anche come "Parti";

Premesso

che l'Unione e I..Ri.Fo.R. hanno già sottoscritto un separato protocollo d'intesa volto a condividere parte delle rispettive risorse umane e strumentali al fine di creare sinergie operative ed economie di scala nell'erogazione dei servizi destinati all'utenza;

che tutte le Parti sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale le quali, per statuto e per legge, svolgono già numerose attività istituzionali in comune in favore dei ciechi e degli ipovedenti, delle loro famiglie e di molti operatori specializzati nel settore dell'assistenza e della riabilitazione, con particolare riguardo a:

- favorire e promuovere l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base della disabilità;
- promuovere e attuare iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica;
- promuovere e attuare iniziative per l'educazione e l'istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

- realizzare le opportune attività di studio, ricerca e sperimentazione per favorire l'accesso alla cultura e all'informazione delle persone con minorazione visiva a tutti i livelli;
- svolgere studi, ricerche, indagini nei settori della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'orientamento e mobilità e dell'autonomia, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto lavorativo delle persone con disabilità visiva e di altre persone con disabilità;
- attuare ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle strutture educative e socio-assistenziali operanti nel settore delle persone con disabilità visiva;
- promuovere la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale;
- realizzare sussidi ed ausili per persone con disabilità visiva;
- costituire centri di ricerca pedagogica ed educativa, per realizzare studi, progetti ed altre iniziative in materia di disabilità visiva, anche in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento, riabilitazione e autonomia, oltre che studi e ricerche, per migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva in tutte le fasi della vita;

che, al fine di realizzare sinergie gestionali e favorire la reciproca interazione per rendere più proficuo l'utilizzo condiviso delle risorse umane e materiali a disposizione e per migliorare e ampliare i servizi resi all'utenza, sia a livello nazionale che a livello delle relative articolazioni territoriali, le Parti intendono porre in essere ogni opportuna azione di contenimento e razionalizzazione dei costi operativi e gestionali;

ritenuta opportuna, ove possibile, una gestione congiunta e coordinata anche di alcune funzioni organizzative fondamentali sul piano amministrativo e operativo a livello nazionale;

che con la formalizzazione del presente accordo le Parti convengono che la possibilità di avvalersi oltre che di personale proprio anche di personale e attrezzature messe a disposizione dalle altre Parti firmatarie possa essere reciproca, a condizione che in nessun caso vi siano costi aggiuntiva da sostenere; che al personale dipendente di tutte le Parti si applica il medesimo contratto nazionale di lavoro del terziario, del commercio e dei servizi;

dato atto che l'attuazione del presente accordo non comporterà alcun cambio sostanziale di mansioni e/o inquadramento, né alcun mutamento del trattamento economico-giuridico per il personale interessato, che continuerà a svolgere mansioni equivalenti ai sensi dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 13 della L. n. 300/70, e della L. n. 183 del 10 dicembre 2014, ovvero mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e

l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale;

confermato

che l'eventuale nuova collocazione del personale incaricato consentirà al medesimo in ogni caso di utilizzare, e anche arricchire, il patrimonio professionale precedentemente acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di accrescimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze;

tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2. Condivisione di risorse umane e strumentali.

A far data e con effetto dalla sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di condividere parte delle rispettive risorse umane e strumentali di ogni ordine e grado con le modalità che di volta in volta si renderanno necessarie per l'utilizzo delle stesse e che potranno essere formalizzate con specifici accordi separati.

Art. 3. Gestione del personale. Mansionario

In generale resta inteso che gli oneri relativi al trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, delle unità di personale interessate dal presente accordo resteranno comunque a carico dell'ente titolare del rispettivo rapporto di lavoro.

Le Parti, ciascuna per il personale di propria competenza, provvederanno ove necessario a modificare il mansionario di ciascuno dei dipendenti direttamente interessati in conformità a quanto previsto nel presente accordo e, al fine di darne attuazione, emaneranno opportuni ordini di servizio nei quali saranno dettagliate le modalità operative relative ad ogni singolo adempimento.

Art. 4. Risorse strumentali. Ripartizione costi

La ripartizione proporzionale dei costi di gestione delle risorse strumentali di cui le Parti decideranno la condivisione per le finalità indicate in premessa, al pari di quelle tra le stesse eventualmente già condivise, verrà effettuata con separato atto approvato da tutte le Parti firmatarie.

Art. 5. Estensione dell'accordo.

Le Parti convengono che il presente accordo possa essere esteso ad altri soggetti

che perseguano senza fini di lucro analoghe finalità istituzionali in favore dei minorati della vista e che manifestino la volontà di condividere le proprie risorse per gli scopi individuati in premessa.


Resta inteso che l'estensione dell'accordo, di cui al comma precedente, andrà ratificata congiuntamente con separato atto scritto da ciascuna delle Parti firmatarie del presente accordo.

Art. 6. Foro competente


Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, all'applicazione, all'efficacia e alla risoluzione del presente accordo, le Parti stabiliscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Roma.

Roma, il 8/4/2017

Per U.I.C.I.


Per Federazione

Per I.Ri.Fo.R.


Per B.I.C.